

### Conclusioni

Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

- dichiarare la responsabilità extracontrattuale dell'Unione europea derivante dal procedimento svolto dinanzi al Tribunale, che ha violato i requisiti connessi al rispetto della durata ragionevole del giudizio;

Conseguentemente,

- condannare l'Unione europea al pagamento di un risarcimento adeguato e integrale dei danni materiali e immateriali subiti dalle ricorrenti a causa del comportamento illegittimo dell'Unione, corrispondente alle seguenti somme, oltre interessi compensatori e moratori al tasso applicato dalla Banca centrale europea per le sue principali operazioni di rifinanziamento, aumentato di due punti percentuali, a far data dalla presentazione del ricorso:
  - 1 193 467 EUR a titolo di perdite subite in ragione del pagamento degli interessi legali aggiuntivi applicati all'importo nominale della sanzione oltre un termine ragionevole;
  - 187 571 EUR a titolo di perdite subite in ragione dei pagamenti aggiuntivi della garanzia bancaria oltre un termine ragionevole;
  - 2 000 000 EUR a titolo di mancato guadagno e/o di perdite subite in ragione dei «tormenti dell'incertezza»; e
  - 500 000 EUR a titolo di danno immateriale;
- in subordine, se si ritenesse che l'importo del danno subito dovesse essere oggetto di nuova valutazione, disporre una perizia conformemente all'articolo 65, lettera d), all'articolo 66, paragrafo 1 e all'articolo 70 del regolamento di procedura del Tribunale;
- in ogni caso, condannare l'Unione europea alle spese del presente giudizio.

### Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, le ricorrenti deducono un motivo unico, attinente alla violazione dell'articolo 47, secondo comma, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in ragione della durata eccessiva del procedimento dinanzi al Tribunale e, pertanto, della violazione del loro diritto fondamentale alla decisione della causa entro un termine ragionevole.

---

### Ricorso proposto il 1° agosto 2014 — Birkenstock Sales/UAMI (Rappresentazione di un motivo superficiale)

(Causa T-579/14)

(2014/C 351/25)

*Lingua processuale: il tedesco*

### Parti

*Ricorrente:* Birkenstock Sales GmbH (Vettelschoß, Germania) (rappresentanti: C. Menebröcker u V. Töbelmann, avvocati)

*Convenuto:* Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

### Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione della prima commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) del 15 maggio 2014, nel procedimento R 1952/2013-1;
- condannare il convenuto alle spese.

**Motivi e principali argomenti**

*Marchio comunitario di cui trattasi:* registrazione internazionale del marchio figurativo che rappresenta un motivo superficiale, per prodotti delle classi 10, 18 e 25 — Registrazione internazionale n. 1 132 742

*Decisione dell'esaminatore:* rigetto della domanda

*Decisione della commissione di ricorso:* rigetto del ricorso

*Motivi dedotti:* violazione dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b) del regolamento n. 207/2009.

---

**Ricorso proposto il 30 luglio 2014 — Yvonne Vierling/UAMI — IP Leanware (BRAINCUBE)**

**(Causa T-581/14)**

(2014/C 351/26)

*Lingua in cui è stato redatto il ricorso: l'inglese*

**Parti**

*Ricorrente:* Yvonne Vierling (Colonia, Germania) (rappresentanti: G. Hasselblatt e D. Kipping, avvocati)

*Convenuto:* Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

*Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso:* IP Leanware (Issoire, Francia)

**Conclusioni**

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

— annullare la decisione della seconda commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), del 30 aprile 2014, resa nel procedimento R 1486/2013-2.

**Motivi e principali argomenti**

*Richiedente il marchio comunitario:* la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso

*Marchio comunitario di cui trattasi:* il marchio denominativo «BRAINCUBE», per prodotti e servizi delle classi 9 e 38 — domanda di marchio comunitario n. 10 461 713

*Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l'opposizione:* la ricorrente

*Marchio o segno su cui si fonda l'opposizione:* il marchio tedesco anteriore del marchio denominativo «Braincube»

*Decisione della divisione d'opposizione:* accoglimento parziale dell'opposizione

*Decisione della commissione di ricorso:* rigetto del ricorso

*Motivi dedotti:* violazione dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sul marchio comunitario.

---

**Ricorso proposto il 04 agosto 2014 — Giand/UAMI — Flamagas (FLAMINAIRE)**

**(Causa T-583/14)**

(2014/C 351/27)

*Lingua in cui è stato redatto il ricorso: l'italiano*

**Parti**

*Ricorrente:* Giand Srl (Rimini, Italia) (rappresentanta: F. Caricato, avvocato)

*Convenuto:* Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)